

## **N**uovo Regolamento e comunicazione della Commissione europea.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. L 150 del 20/05/2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il nuovo regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6) è entrato in vigore il 9 giugno scorso. Il testo del provvedimento stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi; impone condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. La novità di maggior rilievo è contenuta all'art. 16 del Regolamento e riguarda l'istituzione di un mercato delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e le pompe di calore caricate con Hfc potranno essere immesse in commercio solo se gli Hfc caricati nelle stesse sono considerati all'interno del sistema di quote (trasferibili) istituito dal nuovo regolamento. Il Regolamento riscrive poi le modalità con cui gli operatori (operatore è definito come "persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti") devono assicurare:

- la prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (art. 3),
- i controlli delle perdite (art. 4);
- l'installazione, sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, dei sistemi di rilevamento delle perdite [automatici] (art. 5),
- la tenuta dei registri (art. 6), nonché quelle con cui le persone fisiche e imprese che svolgono attività di manutenzione sulle apparecchiature contenenti F-Gas.

Tali soggetti devono:

- effettuare il recupero dei gas refrigeranti dalle apparecchiature fisse o dalle unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume (art. 8);
- formare il personale ed ottenere le prescritte certificazioni (art. 9).

Gli Stati membri avranno tempo fino al 1° gennaio 2017 per fornire il provvedimento di un adeguato sistema sanzionatorio a livello nazionale. Facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 21 maggio una comunicazione per l'assegnazione delle quote di idrofluorocarburi (HFC) in riferimento all'anno 2015.

La comunicazione è rivolta, in particolare, sia alle imprese che negli anni precedenti hanno dichiarato, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, i quantitativi di HFC prodotti/importati in riferimento al periodo 2009-2012 sia ai "nuovi entranti" che intendono immettere HFC sul mercato dell'Unione europea nel 2015. Le imprese devono registrarsi e trasmettere la richiesta di quote di HFC per il 2015 entro il 1 luglio 2014, secondo le modalità indicate nella co-



municazione stessa (allegato I). La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute entro il **1° luglio 2014**. Pertanto, la Commissione invita ciascuna impresa a presentare la dichiarazione nel più breve tempo possibile, onde poter eventualmente correggere e ritrasmettere le informazioni prima della scadenza del termine. Rimandiamo le aziende interessate alla Comunicazione della Commissione europea per produttori e importatori di HFC, disponibile all'interno del portale associativo ●



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative •  
Energia • Fonti normative.

## Mercato

### Osservatorio Economico - finanziario ITS.

Disponibili i primi due fascicoli dell'edizione 2014.

Segnaliamo a tutte le aziende interessate che sono finalmente disponibili i dati del

Totale Italia dell'Osservatorio Economico-Finanziario ITS 2014. Ricordiamo che le anticipazioni più significative dell'Osservatorio 2014 erano già state presentate a fine 2013, in occasione del nostro Meeting Invernale, facendo riferimento all'elaborazione condotta su un primo campione di 364 aziende. In questi mesi abbiamo potuto ulteriormente affinare il modello mate-

matico che rappresenta la "struttura portante" dell'iniziativa; siamo quindi in grado di mettere a disposizione delle aziende non associate i nuovi risultati del solo Totale Italia (e premessa) che fanno riferimento a 609 aziende, con i bilanci storici dal 2008 al 2012; gli ulteriori volumi relativi ad aree regionali e singole fasce di fatturato restano riservati alle sole aziende

associate. Vi confermiamo che il perdurare degli effetti dirompenti della crisi economica ancora in atto, non ci consente di spingere le valutazioni relative allo scenario previsionale al di là di un orizzonte temporale di soli due anni (2013-2014), in attesa che il quadro macroeconomico, come tutti auspichiamo, possa stabilizzarsi e rendere quindi possibile spingere nuovamente lo sguardo verso il medio-lungo periodo. Vale la pena di ricordare ancora una volta che questo strumento rappresenta da molti anni un vero e proprio benchmark, che consente di misurare l'effettivo posizionamento delle singole aziende associate all'interno del proprio Mercato di riferimento, anche a livello territoriale. Vi confermiamo che anche in occasione del prossimo Meeting Invernale, che si terrà a Milano giovedì 27 novembre, a tutti i partecipanti verranno consegnate le elaborazioni del prossimo "Flash Report" relativo all'Osservatorio, effettuate su un campione significativo di bilanci 2013 e contenente i dati previsionali relativi per gli anni 2014-2015. A partire dal prossimo anno, l'edizione definitiva e completa dell'Osservatorio Economico-Finanziario ITS 2015, sarà inoltre resa disponibile nel mese di marzo. Rimandiamo le aziende interessate ai due volumetti, entrambi disponibili e scaricabili dall'home page: [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it).



## Normative

### Commercio

#### Codice del Consumo. Nuova disciplina dei diritti dei consumatori nei contratti.

Introdotte importanti modifiche al Codice di Consumo (d.lgs 2016/2005).

Il 13 giugno 2014 sono entrate in vigore importanti modifiche al Codice del Consumo

(d.lgs 206/2005), attinenti in particolare i diritti dei Consumatori nei contratti. Il nuovo provvedimento introduce una significativa ed articolata disciplina applicabile a tutti i contratti, tra imprese e consumatori (c.d. B2C), conclusi dal 14 giugno 2014. Le modifiche di cui sopra sono state previste con decreto legislativo del 21 febbraio 2014, il quale recepisce e ricalca quasi pedissequamente, nel nostro Paese, la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Tali novità vertono sulla sostituzione del Capo I, Titolo III, Parte III, del vecchio testo del Codice del Consumo, ora rubricato «Dei diritti dei consumatori nei contratti» (con modifica degli articoli da 45 a 67) e così facendo è stata fortemente riformata, in particolare, la disciplina dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali e a distanza, soprattutto con riguardo ai profili relativi alle informazioni pre-contrattuali ed al diritto di recesso. Vengono inoltre previste maggiori informazioni precontrattuali anche per le altre tipologie di contratti, diversi da quelli fuori dei locali commerciali e a distanza, nonché una nuova disciplina dei termini per la consegna e per il passaggio del rischio e dei costi a carico del consumatore.

Al riguardo, infine, è importante segnalare che l'attesa di ulteriori pronunciamenti da parte delle Istituzioni europee (la Commissione sta lavorando alla predisposizione di linee guida per l'applicazione uniforme della direttiva) e delle competenti Autorità nazionali (in particolare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) che si auspica possano chiarire alcuni aspetti di difficile attuazione della disciplina in esame, al fine di assicurarne una corretta applicazione da parte degli operatori economici nel rispetto del principio di proporzionalità degli oneri a carico di questi ultimi.

Per una disamina della disciplina normativa vi rimandiamo alla relativa scheda di approfondimento e al D.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, entrambi disponibili all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative •  
Commercio • Codice del consumo.

#### Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Publicato in G.U. il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.133 dell'11 giugno 2014 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di aprile 2014, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale aprile 2013 –

aprile 2014 è pari a più 0,5 (75%= 0,375).

La variazione biennale aprile 2012 – aprile 2014 è pari a più 1,6 (75%= 1,2).

## Fisco

#### Perdite e svalutazioni su crediti. La nuova disciplina ai fini IRES ed IRAP.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, delle perdite e svalutazioni dei crediti.

Con la Circolare n. 14/E del 4 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), riguardanti la disciplina della deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, delle perdite e svalutazioni dei crediti.

1. Deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

La nuova formulazione del comma 5 dell'art. 101 del Tuir, prevede, ai fini della deducibilità delle perdite, che gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili nazionali. Precedentemente si presumeva a tale scopo la sussistenza degli elementi certi e precisi esclusivamente per i soggetti Ias/lfrs adopter, nei casi in cui era possibile effettuare la "derecognition" del credito in applicazione dei principi contabili internazionali.

Il documento di prassi in esame, ha chiarito la disciplina applicabile in via transitoria in seguito alla modifica del principio contabile OIC 15 (crediti), applicabile solo in via opzionale per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2013. Il vecchio principio contabile OIC 15 prevedeva due distinte ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio:

- obbligatoria, in caso di cessione pro soluto, con rischio d'insolvenza trasferito al cessionario;
- opzionale, nel caso di cessione pro solvendo, in cui non si trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi, per cui era consentito sia cancellare il credito che mantenerlo in bilancio.

Alla luce della nuova formulazione del citato comma 5 dell'art. 101 del Tuir, la presunzione opera solo nella prima delle due ipotesi; nella seconda, infatti, anche se il credito è cancellato dal bilancio, si tratta di mera riclassificazione di una posta patrimoniale. Il nuovo principio contabile OIC 15 supera la dicotomia tra le due ipotesi, prevedendo la cancellazione del credito dal bilancio tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmen-

te tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto. In caso contrario, il credito rimane iscritto nel bilancio. Pertanto, la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio. Non si ravvisa, invece, l'operatività della presunzione in caso di mancata cancellazione del credito dal bilancio, in quanto al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento dei rischi. In tal caso, pertanto, le rettifiche di valore relative al predetto credito concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie. I soggetti che adottano i principi contabili nazionali con esercizio coincidente con l'anno solare possono dedurre le perdite sui crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. Per la deducibilità delle perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d'imposta precedenti, è, invece, necessario valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi.

## 2. Crediti di modesto importo

Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo, ovvero l'imputazione del componente negativo di rettifica e la maturazione della scadenza dei sei mesi, l'intero ammontare dei predetti crediti, nell'ipotesi in cui trova capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte, deve essere attribuito, sul piano fiscale, a una perdita su crediti (ex art. 101, comma 5, del Tuir). Sarà, però, necessario evitare che gli stessi, in un momento successivo, generino ulteriori perdite al momento della loro cancellazione dal bilancio. Tali crediti non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del plafond (ex art. 106 del Tuir). Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della predetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Fisco • IRES.

## Compensazione dei crediti con somme da istituti deflattivi. Decreto-legge del 24.04.2014, n. 66.

Fissato al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli per poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, degli enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti.

### Compensazione dei crediti con somme da istituti deflattivi (art. 39)

Come noto, il decreto ministeriale 14 gennaio 2014 prevedeva la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti non

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, degli enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc. Il decreto legge del 24.04.2014, n. 66 elimina la limitazione temporale del 31 dicembre 2012.

### Termine notifica cartelle esattoriali per compensazione con crediti certificati (art. 40)

Il decreto in esame ha fissato al 30 settembre 2013, anziché al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli per poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, degli enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti.

## Lavoro



### **Sicurezza sul lavoro. Soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.**

#### **Publicato in G.U. l'ottavo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.**

Si comunica che, con avviso pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2014, è stato emanato il decreto dirigenziale del 27 maggio 2014 del Ministero del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo economico che riporta, in allegato, l'ottavo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. I soggetti abilitati devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura degli stessi per un periodo non inferiore a 10 anni. Il Ministero del lavoro può procedere, entro il periodo quinquennale di validità dell'iscrizione, al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti di idoneità di

tali soggetti abilitati. All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, i soggetti abilitati dovranno comunicare il proprio organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno essere inoltre comunicate tutte le variazioni concernenti l'organigramma e l'elenco nominativo dei verificatori. Nel caso di verifica della non permanenza dei requisiti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione nell'elenco viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procederà alla cancellazione dall'elenco. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura del provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Lavoro • Sicurezza.

## Notizie varie

### **Accordo – quadro ANGAISA/CRIBIS D&B.**



### **Operativo l'accordo – quadro ANGAISA/CRIBIS D&B.**

Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA / CRIBIS D&B, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, dei servizi/prodotti erogati da CRIBIS D&B, società del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. All'approfondimento e all'accuratezza delle informazioni unisce flessibilità tecnologica, avanzati modelli di scoring e rating e sistemi di supporto decisionale, per rispondere tempestivamente alle richieste di mercato. CRIBIS D&B, inoltre, raccoglie milioni di esperienze di pagamento, al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. L'accordo con CRIBIS D&B offre alle aziende associate ANGAISA condizioni vantaggiose sui seguenti servizi: Risk Management, iTrade, Collection, Marketing Solutions. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, le scontistiche e i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni).



Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da CRIBIS D&B.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

## Soluzioni e strumenti OMEGA GRUPPO per le aziende associate ANGAISA.



L'imperativo delle aziende IdroTermoSanitarie e Arredobagno è "sviluppare il fatturato contenendo al massimo i costi, controllando i risultati e anticipando i trend del mercato". Le organizzazioni hanno capito che, sebbene l'era digitale sia ancora agli albori, le opportunità da cogliere sono molte e consistenti. Esse hanno cominciato a introdurre le tecnologie digitali in tutte le loro attività, volgendo a proprio vantaggio questa rivoluzione del business. Da spettatori disorientati ad attori della rivoluzione digitale. Per fare questo le aziende moderne ed evolute devono dotarsi dei migliori strumenti e delle giuste competenze che possono essere riassunte in:

- Software gestionale
- Competenze specialistiche
- Digital Marketing

Omega Gruppo è un team di esperti specializzato che dal 1985 opera per migliorare la produttività e l'efficienza delle imprese

- *semplificando* l'organizzazione gestionale;
- *armonizzando* le conoscenze, le competenze e i processi aziendali;
- *implementando* Agilis, il software gestionale ERP esperto, sperimentato da centinaia di imprese eccellenti in diversi settori economici;
- *innovando* con le nuove tecnologie digitali per supportare la crescita dell'impresa.

A Tecnopolis nell'ambito della Mostra Convegno Expocomfort è stata presentata l'offerta di Omega Gruppo.

### Agilis il Software Gestionale Specialistico per l'ITS e Arredo Bagno

Agilis è il sistema gestionale verticale di classe ERP progettato e sviluppato da Omega Gruppo su una **piattaforma attuale ed innovativa**, studiato e testato per specifiche tipologie di imprese. E' **amichevole** nell'utilizzo grazie alle interfacce utente più utilizzate come Microsoft Outlook e Google.

E' uno strumento **bello, gradevole, intuitivo e semplice** da utilizzare dopo un breve training. Diversamente dai gestionali / ERP standard, nazionali ed esteri, che non hanno le competenze e i contenuti per supportare i processi aziendali in modo efficace e immediato, Agilis è adattabile in tempi brevissimi, con pochissime modifiche e a costi contenuti, a tutte le

imprese appartenenti al settore ITS in cui Omega è Leader.

Per dettagli in merito a funzionalità e soluzioni fare riferimento ai casi di successo ed, in particolare, al seguente indirizzo (copiare e incollare sul proprio browser): <http://www.omegagruppo.it/clienti/casi-di-successo/programmi-software-gestionali-settore-termosanitario-gruppo-data.html>.

Sappiamo che cambiare un gestionale è complesso e talvolta traumatico ma Omega lo rende semplice e veloce come un **pit stop**.

### Competenze Specialistiche

**Un team in costante evoluzione**, 100 professionisti al vostro fianco, dallo studio del progetto, al servizio ed al supporto nell'implementazione dei sistemi gestionali, nel rispetto dei tempi di consegna con investimenti contenuti. **Aggiornamento costante**, i nostri sistemi gestionali e di web marketing vengono costantemente aggiornati secondo le ultime innovazioni tecnologiche come assoluta garanzia di continuità da più di venti anni. **Competenze al servizio dell'impresa**, tutte le competenze gestionali maturate in centinaia di progetti aziendali vengono trasferite ai nostri clienti per arricchire e stimolare l'impresa e il management.

### Digital Marketing la sfida per le aziende che competono

Il mercato è in forte evoluzione, la globalizzazione e la concorrenza richiedono nuove competenze alle aziende.

Queste ultime, oltre ad ottimizzare i processi gestionali, devono anche tener conto del cambiamento del comportamento dei competitors e dei consumatori che hanno a che fare per tutto il giorno con dispositivi che li collegano al resto del mondo. Il processo di acquisto dei prodotti è diventato **multicanale** e non più lineare come in passato. Internet ha accelerato questo processo: online marketing, e-commerce e social media hanno cambiato profondamente il mercato.

**Attrarre gli affari**, agiamo in un contesto di eccesso di offerta, non basta più attendere i clienti (che nel frattempo vengono catturati dai nostri competitors), bisogna andarli a cercare, farsi trovare o creare nuovi bisogni. Le nuove opportunità per attrarre affari sono:

- *e-commerce B2C*: raggiungo i clienti finali, riduco la filiera, riduco i costi di gestione e ottimizzo i processi, sono aperto 24/24, riduco i costi di magazzino;
- *e-commerce B2B*: ai clienti non finali (negozi, rivenditori, installatori, ecc.) posso offrire listini personalizzati, riduco i costi di gestione e ottimizzo i processi, sono aperto 24/24, riduco i costi di magazzino;
- *infocommerce*: prima di acquistare gli utenti cercano informazioni complete sia dal fornitore (visitano il catalogo) che dagli altri utenti (recensioni);
- *online marketing*: posso farmi trovare dagli utenti interessati al mio prodotto oppure posso trovare io gli utenti che potrebbero essere interessati;

**Coltivare ed alimentare gli affari**, nel mondo dell'online marketing, grazie anche alla web analytics tutto è diventato misurabile: il comportamento dei clienti e degli utenti viene tracciato ed analizzato, è possibile misurare anche il risultato delle campagne.

E' pertanto possibile calcolare il ritorno in ROI dell'investimento online, in un contesto dove è necessario pianificare i budget pubblicitari. Le nuove opportunità per coltivare e alimentare gli affari sono Canali di distribuzione, Comparatori di prezzo, Canali di affiliazione e cashback, Marketplaces, Advertising online, SEO, Social networks, Direct email Marketing. Per sostenere le imprese del settore che vogliono percorrere la strada della "Trasformazione Digitale", Omega Gruppo offre una consulenza gratuita con un esperto per stendere un piano di fattibilità con tempi e costi attendibili. Per fissare un appuntamento è possibile contattare il numero unico +39 **04 22 82 38 10**. Per dare risalto all'accordo quadro ANGAISA/Omega Gruppo, le aziende associate fino al 31/12/2014, potranno acquisire le soluzioni Omega con **uno sconto pari al 30%** rispetto al listino ufficiale pubblicato nell'area riservata e tre iPad in omaggio da utilizzarsi per la gestione della forza vendita con Agilis Mobile.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale associativo [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), nell'Area Soci / Convenzioni. Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da OMEGA GRUPPO alle aziende associate ANGAISA.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESSE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre pubblicate su:  
periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

